

Tribunale di Lucca

ESECUTORE TESTAMENTARIO

Cos'è	<p>La nomina dell'esecutore testamentario può essere fatta solo con l'atto di ultima volontà.</p> <p>Con il testamento il "de cuius" può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso in cui uno o tutti non accettino, può nominare altri in loro sostituzione.</p> <p>Il testatore nel testamento può anche autorizzare l'esecutore a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio. Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. La nomina di un esecutore testamentario può avvenire per esempio se il testatore non ha fiducia nell'erede, soprattutto quando l'interesse di quest'ultimo è in contrasto con alcune disposizioni del testamento a carattere particolare o per la presenza di contrasti tra gli aventi diritto all'eredità o l'esistenza di obiettive difficoltà nell'esecuzione delle volontà del testatore. L'attività dell'esecutore testamentario è libera, personale e gratuita. L'esecutore testamentario provvederà ad eseguire le disposizioni di ultima volontà del defunto e ad amministrare la massa ereditaria prendendo possesso dei beni che ne fanno parte, compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti e consegnando all'erede, che ne faccia richiesta, quei beni che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.</p> <p>Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.</p> <p>Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all'eredità. Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi. L'esecutore testamentario deve avere la piena capacità d'agire ed accettare (o rinunciare a) l'incarico davanti al Tribunale competente (ovvero il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto). La sua accettazione o la sua rinuncia devono essere annotate nel registro delle successioni.</p> <p>L'esecutore testamentario, una volta nominato ed accettato l'incarico, ha la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'eredità, il potere e l'obbligo di amministrarla (con atti diretti a conservarla, a liquidarla e a gestirla) ed il correlato possesso dei beni ereditari. Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, l'esecutore testamentario è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Tribunale dell'aperta successione salvo che non si tratti di atti espressamente autorizzati dal testatore.</p> <p>L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità; comunque tutte le spese fatte dall'esecutore testamentario nell'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità.</p> <p>Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunciare o ad accettarla col beneficio d'inventario</p>
Leggi	Artt. 700 e segg. del codice civile, NO RM ATT IVA
Chi può richiedere	La nomina di esecutore può essere effettuata solo nel testamento (art. 700 c.c.). Il testatore può indicarvi il nominativo di uno o più esecutori testamentari, eventualmente scegliendoli anche tra gli eredi o legatari.
Dove	Presso il Tribunale di Lucca - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione Per gli orari di apertura consultare la pagina dell'ufficio. Per carenze di organico la cancelleria non può purtroppo fornire informazioni telefoniche L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella <u>cancelleria del Tribunale del luogo dell'ultima residenza del defunto</u> al momento della morte e deve essere annotata nel registro delle successioni.
Come si svolge	<p>Per dichiarare l'accettazione della nomina va fissato un appuntamento con la cancelleria del Tribunale.</p> <p><u>(per gli orari di apertura e gli indirizzi e-mail consultare la pagina dell'ufficio)</u></p> <p>Almeno sette giorni prima dell'appuntamento occorre far pervenire al cancelliere la seguente documentazione (sia in caso di accettazione che di rifiuto dell'incarico):</p> <ul style="list-style-type: none"> • fotocopia codice fiscale dell'accettante e del defunto; • fotocopia del documento di identità dell'accettante (fronte e retro); • autocertificazione dati anagrafici, data e luogo decesso e ultima residenza in vita del defunto; • copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento olografo o attivazione di testamento pubblico; <p>Il giorno di stesura del verbale presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 marca per atti giudiziari da 16,00 euro; <p>Solo in caso di accettazione dell'incarico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versamento di 200,00 euro da effettuare tramite modello F23 che si ritira presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione. <p>N.B. La ricevuta di pagamento, senza la quale l'atto non è valido, deve essere consegnata presso l'Agenzia delle Entrate di Lucca.</p>

Tribunale di Lucca

Servizi per il cittadino

Con l'accettazione l'incaricato assume l'ufficio di esecutore testamentario.

La dichiarazione di accettazione della carica non può essere sottoposta a condizione o a termine, pur tuttavia, l'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.

Effetti

L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.

Non è prevista dalla legge la cessazione dell'ufficio per decorso del tempo: è stabilito, però, che il [possesso](#) dei beni ereditari non può durare per più di un anno (rinnovabile per un altro anno dall'autorità giudiziaria per motivi di evidente necessità) dalla dichiarazione di accettazione.

L'ufficio di esecutore testamentario può cessare anche per altre cause: esaurimento dei compiti, morte o perdita della piena capacità di obbligarsi dell'esecutore senza che siano state disposte sostituzioni, rinuncia all'incarico, impossibilità oggettivamente non imputabile all'esecutore. Inoltre, su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti.

L'esecutore è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Costi

Per gli atti giudiziari:

- una marca da bollo da € 16,00

Per il ritiro delle copie del decreto è possibile consultare la seguente tabella: **Importi del diritto di copia.**

Per l'imposta di registrazione (solo per l'esecutore che intende accettare l'incarico):

- occorre effettuare un versamento di € 200,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate

Tempi

Il verbale di accettazione, una volta firmato, viene inserito nel Registro delle Successioni.

La cancelleria provvede subito all'inoltro all' Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'atto.

Trascorsi i 30 giorni dalla consegna della ricevuta di pagamento all'Agenzia delle Entrate, si può ritirare la copia conforme dell'atto presso la cancelleria.